

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2024, n. 1-2

Art. 56 comma 2 lett.e) dello Statuto della Regione Piemonte. Autorizzazione a transigere i contenziosi pendenti con società in liquidazione coatta amministrativa. Spesa presunta di Euro 2.791.000,00 o.f.c.i. sui capp. 135557/2024 e 194767/2024.



Seduta N° 2

Adunanza 10 LUGLIO 2024

Il giorno 10 del mese di luglio duemilaventiquattro alle ore 18:05 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE -
Andrea TRONZANO

DGR 1-2/2024/XII

OGGETTO:

Art. 56 comma 2 lett.e) dello Statuto della Regione Piemonte. Autorizzazione a transigere i contenziosi pendenti con società in liquidazione coatta amministrativa. Spesa presunta di Euro 2.791.000,00 o.f.c.i. sui capp. 135557/2024 e 194767/2024

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- la Regione Piemonte aveva indetto una gara per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione nell'ambito di una zona urbana di trasformazione in Torino;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, era risultato aggiudicatario della stessa il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto tra: "Soggetti Finanziatori" con mandataria MPS Leasing Factoring S.p.A. + altri, preposti alla concessione della locazione finanziaria, e "Soggetto Realizzatore", preposto alla realizzazione dei lavori, Associazione temporanea di imprese con mandataria la Coopsette soc. Coop. e mandanti CMB (Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi), la UNIECO Soc. Coop, la DE-GA S.p.A.-IDROTERMICA Soc. Coop. e la Kopa Engineering S.p.A., per un importo pari a Euro 202.312.132,58 oltre IVA al netto degli oneri della sicurezza;
- in data 30.5.2011, la Regione Piemonte stipulava un contratto di locazione finanziaria tra l'A.T.I. soggetti finanziatori mandataria MPS Leasing Factoring S.p.A. + altri con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di finanziamento per la realizzazione dell'opera, un contratto di

appalto concernente l'esecuzione dei lavori con l'A.T.I. "soggetti realizzatori" mandataria Coopsette soc. Coop. + altri (doc. 1) ed infine un contratto di mandato con rappresentanza tra l'A.T.I. soggetti finanziatori MPS Leasing Factoring S.p.A. + altri con il quale la Regione Piemonte ha provveduto a costituire a favore dell'A.T.I. soggetti finanziatori MPS Leasing Factoring S.p.A. + altri;

- in data 30.10.2015 con decreto 541, il Ministero dello sviluppo economico disponeva la liquidazione coatta amministrativa (ex art. 194 ss. L.F.) dell'impresa mandataria Coopsette Società Cooperativa, capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice e nominava il Commissario liquidatore;
- nel corso degli accertamenti tecnici, erano emersi, da un lato difetti alle lavorazioni delle pareti vetrate, riconducibili alla Società Coopsette, dall'altro erano state riscontrate, rispetto allo stato di fatto, delle somme contabilizzate e liquidate in eccedenza; a seguito di tali risultanze si sono instaurati diversi e complessi contenziosi, nello specifico:

1) nel 2016, l'Amministrazione regionale escuteva la cauzione definitiva rilasciata mediante polizza da Unipolsai per un importo di Euro 5.041.000,00, a cui è seguito un lungo e complesso contenzioso (autorizzato con D.G.R. n. 8-4299 del 5.12.2026 e successivamente con D.G.R. 12-5622 del 18.9.2017) con la compagnia assicuratrice avanti il Tribunale di Bologna (R.G. 7571/2017) tutt'ora pendente ed in attesa di pubblicazione della sentenza;

2) nel 2017, la Regione nella persona del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio presentava ricorso per insinuazione tardiva del credito ai sensi degli artt. 209 e 101 L.F. al fine di ottenere il pagamento dell'importo di Euro 10.848.817,76 che però veniva integralmente escluso dal Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia. Avverso tale esclusione, la Regione Piemonte, proponeva ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 209 comma 2 e 98 della L.F., avanti il Tribunale di Reggio Emilia che, a valle di un complesso giudizio, con decreto/ordinanza n. 597 del 5.2.2024 accoglieva parzialmente l'istanza di insinuazione nel passivo della procedura di LCA di Coopsette soc. coop. ammettendo al passivo la Regione per Euro 2.830.000 anziché 10.848.817,76. Avverso il suddetto decreto, la Regione ha proposto, ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, autorizzato con D.G.R. 9-8215 del 26.2.2024, attualmente pendente (R.G. 5739/2024);

3) nel 2019, Coopsette Soc. Coop in L.C.A., notificava alla Regione Piemonte atto di citazione avanti il Tribunale di Torino sez. Specializzata per le Imprese (R.G. 19389/2019) per accertare e vedersi dichiarare l'inadempimento della Regione Piemonte alle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto (n. 12 riserve iscritte nell'ambito dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Regione Piemonte per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione nell'ambito di una zona urbana di trasformazione in Torino) e per la condanna della Regione Piemonte al pagamento (in funzione della quota di partecipazione al raggruppamento pari al 53,83%) della somma complessiva di Euro 35.492.059,00.

A seguito dell'autorizzazione della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. 13-448 del 29.10.2019, la Regione Piemonte si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Torino sez. Specializzata per le Imprese in composizione collegiale con sentenza n. 677/2023 ha condannato la Regione Piemonte: *"a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo.....oltre le spese legali liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva"*, rigettando le eccezioni di compensazione in riferimento a contro crediti vantati dalla Regione in giudizio in quanto non ritenuti liquidi o di pronta liquidazione.

Avverso la suddetta sentenza, la Regione ha proposto appello (autorizzato con D.G.R. 2-7415 del 4.9.2023) per la riforma parziale della medesima riguardante, nello specifico, il rigetto

dell'eccezione di compensazione opposta nei confronti di Coopsette in L.C.A. in relazione al controcredito regionale di Euro 6.292.677 a titolo di rivalsa a seguito dell'esecuzione in danno per il ripristino dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite da Coopsette in categoria OS18 e quindi per la mancata dichiarazione di estinzione del debito di Euro 3.413.360,30 ;

- Coopsette in LCA, di recente, ha richiesto, mediante apposita diffida del 27 maggio 2024, ulteriori somme alla Regione Piemonte per lavori eseguiti, sino al 30 ottobre 2015, nell'ambito dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Regione Piemonte per la realizzazione del grattacielo, per un importo complessivo di Euro 3.465.079,37 oltre I.V.A ed interessi, contestata in data 11.6.2024 dalla Regione Piemonte(Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio);

Premesso, altresì, che:

- in data 7 dicembre 2023, Europa Investimenti S.p.A , in qualità di proponente e Sagitta SGR S.p.A , in qualità di assuntore, hanno avanzato una proposta di concordato fallimentare ex art. 124 e 214 L.F. nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa n. 541/2015 della società Coopsette Scarl. e che la stessa veniva autorizzata in data 16.12.2023 dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;
- in data 26.1.2024, Europa Investimenti e Sagitta SGR hanno depositato ricorso per omologa della suddetta proposta di concordato nella Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia sezione procedure concorsuali e C.C.I.I. avverso la quale, in data 29 febbraio 2024 , la Regione Piemonte ha proposto presso il Tribunale di Reggio Emilia , ricorso per l'opposizione all'omologa della proposta concordataria ex art. 214 comma 3 L.F. (R.G. 1/2016), autorizzato con D.G.R. 5-8211 del 26.2.2024 ;
- in vista dell'udienza davanti al Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia, in data 4.6.2024 depositato in giudizio l'11.6.2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta concordataria depositata da Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A ;
- In data 14.6.2024 con nota PEC n. 39013 , Europa Investimenti S.p.A e Sagitta SGR S.p.A hanno trasmesso a Regione Piemonte (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) una proposta transattiva volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione da parte di Regione dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.800.000, sottoposta alla condizione sospensiva dell'omologazione definitiva della proposta di concordato, a seguito della quale Europa investimenti S.p.A e Sagitta SGR S.p.A subentrerebbero a Coopsette in L.C.A. nei giudizi pendenti (cfr proposta concordataria pubblicata in G.U del 6.2.2024 punto 1.2);
- in data 3 luglio 2024, la Regione Piemonte (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) ha avanzato una controproposta volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione da parte di Regione dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.500.000;
- in data 5 luglio 2024, Europa Investimenti e Sagitta SGR hanno avanzato una nuova proposta trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione da parte di Regione dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000, sottoposta alla condizione sospensiva dell'omologazione definitiva della proposta di concordato;
- la Regione (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) , sempre in data 5.7.2024 , ai fini di valutare la suddetta proposta, ha chiesto di dichiarare e confermare ad Europa Investimenti e Sagitta SGR, se l'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000 “è comprensivo di interessi, I.V.A.,

tassa di registro al 50% e bollo e se il relativo riconoscimento comporta la chiusura di ogni vertenza e pretesa a qualsiasi titolo presente e futura, nessuna esclusa e se la proposta comporta la compensazione delle spese legali”;

- in data 8.7.2024 con nota trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma per conto del comparto denominato “Multi-Asset Sub-Fund 3” del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “SGT ACO Umbrella (Italy) Fund” (“MAF3”), hanno precisato e confermato che: *“a) l’Importo Transattivo di Euro 2.750.000,00 è da intendersi onnicomprensivo di interessi. Con riferimento all’I.V.A., si evidenzia che MAF 3 è un fondo comune di investimento di tipo mobiliare e, come tale, non è considerato un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972. Per tale motivo, l’Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A. e pertanto MAF 3 non è titolato, in alcun caso, ad emettere alcuna fattura; b) la tassa di registro e il bollo verranno ripartite al 50% tra le Parti; c) il relativo riconoscimento dell’Importo Transattivo comporterà la chiusura di ogni vertenza e pretesa a qualsiasi titolo presente e futura, nessuna esclusa; d) la nuova proposta transattiva comporterà la compensazione delle spese legali”.*

Dato atto che:

- al momento attuale, la Regione risulta soccombente nei confronti di Coopsette, in virtù della sentenza del Tribunale di Torino n. 677/2023 , dell’importo di € 3.413.360,30, oltre a interessi per € 264.063,18 (calcolati al 13/06/2024) e spese legdì per € 55.752,97 (comprehensive di spese generali, oneri previdenziali e fiscali), per un importo totale di € 3.733.175,00 circa;
- sempre al momento attuale, la Regione è stata ammessa al passivo per l’importo di € 2.830.000,00;
- la proposta di concordato, valutata positivamente dal Ministero, prevede la soddisfazione dei crediti chirografari mediante il pagamento in favore di questi ultimi dell’importo del 1% del valore dei crediti stessi (€ 651.331.000,00 circa) e, dunque, di € 6.513.000,00 circa, che per la Regione comporta il riconoscimento di un importo di € 28.300,00, aumentato – come risulta dalla tabella al Capitolo II.8 della proposta concordataria – sino a € 104.481,87.
- la sentenza del Tribunale di Torino sopra richiamata è stato oggetto di appello da parte della Regione (R.G. 1170/2023), per vedersi riconoscere il diritto a compensare l’importo per la quale è stata condannata (€ 3.733.175 circa) con propri affermati crediti pari a Euro 6.292.677 (o.f.c) nei confronti di Coopsette, ma anche di appello incidentale da parte della stessa Coopsette per vedersi riconoscere, rispetto alla somma di € 3.733.175 circa, un maggiore importo di € 1.311.878,00 circa, con conseguente richiesta di condanna della Regione per tale ulteriore importo;
- l’ammissione al passivo della Regione per l’importo di € 2.830.000,00 è stata opposta da parte della Regione medesima in Corte di Cassazione (R.G. 5739/2024) , con lo scopo di vedersi riconoscere una insinuazione per l’importo di € 10448.817,00 circa;
- la Regione ha altresì presentato opposizione alla proposta concordataria, tuttora pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia (con udienza fissata all’11 luglio 2024), non ritenendosi soddisfatta della proposta di € 104.481,87.
- i 3 contenziosi sopra richiamati, come chiarito dall’Avvocatura regionale con proprio parere reso

in data 2 luglio 2024 prot. 30369, agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, sono incerti per la Regione, con probabile rischio di soccombenza, fatta eccezione per il giudizio in Corte di Appello di Torino (R.G. 1170/2023), rispetto al quale l' Avvocatura regionale ha precisato che: *"I rischi di soccombenza della Regione Piemonte nel giudizio d'appello pendente avanti la Corte d'Appello di Torino sono possibili; la percentuale di soccombenza potrebbe aggirarsi sul 50%"*, così come specificato con integrazione resa con nota della medesima Avvocatura del 10/7/2024 prot. n. 44537: *"La percentuale di "soccombenza" del 50% è da riferirsi ad una somma inferiore a quella totale che era stata opposta in compensazione per estinguere il debito certo, liquido ed esigibile di € 3.413.360,30 (sent. di primo grado). Infatti, tenuto conto del fatto che all'ultima udienza tenutasi il 13.06.2024 avanti il Giudice Dott.ssa Orlando, la difesa regionale ha riferito di non poter accettare la proposta conciliativa ex art.185 bis cpc formulata dalla Corte - sfavorevole all'Ente in quanto prevedeva la rinuncia da parte di Regione all'appello e la rinuncia da parte di Coopsette, all'appello incidentale con spese compensate – ma si è resa disponibile ad una soluzione transattiva che preveda, almeno, "uno sconto" rispetto a quanto dovuto da sentenza. Ciò significa che anche in caso di possibile vittoria, potrebbe sempre residuare una somma a credito di Coopsette. L'udienza è stata rinviata ad ottobre e la questione è quindi aperta"*;

- l'importo per il quale la Regione è stata effettivamente ammessa al passivo di € 2.830.000,00, nonché l'importo per il quale la Regione stessa ha chiesto l'ammissione (€ 10.448.187,00 circa, con contenzioso pendente in Corte di Cassazione), non comportano – con tutta evidenza – il riconoscimento delle somme in questione, ma – nelle migliori delle ipotesi – solo di una quota parte, che nella proposta di concordato è stata quantificata in € 104.481,87;
- la procedura di Coopsette, come emerge dalla lettura dello stato passivo e dalle relazioni del Commissario liquidatore, risulterebbe avere un passivo di € 700.000.000,00 circa, con un attivo in cassa di € 45.000.000,00 (quindi il 6,5% circa), oltre a numerosi contenziosi in corso;
- quanto indicato nei precedenti alinea non consente di ipotizzare soluzioni che comportino riconoscimenti economici significativi per la Regione, anche nell'ipotesi di soluzione transattiva nel giudizio RG.1170/2023;
- la soccombenza della Regione nei contenziosi sopra indicati comporterebbe anche il pagamento delle spese di lite e degli interessi e della tassa di registro delle sentenze come precisato dall'Avvocatura regionale in data 8.7.2024;
- la proposta formulata da Europa Investimenti, laddove prevede l'esborso a carico della Regione dell'importo di € 2.750.000,00, è inferiore di € 98.175,00 circa rispetto all'importo a cui è stata condannata la Regione dal Tribunale di Torino (€ 3733.175,00 circa), somma più correttamente da quantificarsi, sottraendo l'importo di € 104.481,87 che la stessa Europa Investimenti ha riconosciuto all'Amministrazione regionale, in € 878.694,00;
- l'importo di € 2.750.000,00 è onnicomprensivo, ovvero comprensivo di ogni importo dovuto dalla Regione a titolo di interessi, con compensazione integrale delle spese su tutti i contenziosi pendenti e con chiusura di ogni vertenza e pretesa a qualsiasi titolo, presente e futura, nessuna esclusa;
- allo stato attuale, vale a dire all'esito dei 3 contenziosi (ancorché oggetto di impugnativa), il citato importo comporta un risparmio per la Regione di € 878.694,00 circa, con riconoscimento anche di una somma a titolo di insinua rapportata al massimo preteso dalla Regione (€ 10.448.187,00 circa) ma non riconosciuta dal Tribunale di Reggio Emilia (che, come sopra visto,

ha ammesso la Regione solo per € 2.830.000,00);

- l'importo di € 104.481,87 riconosciuto come da precedente alinea è esiguo (1% di € 10.448.187,00 circa), ma che, tenuto conto della situazione della procedura, è difficile al momento ipotizzare importi più significativi (tenuto anche conto che l'1% ha avuto il parere favorevole del Ministero);
- la proposta formulata da Europa Investimenti comporta anche la rinuncia alle somme di € 3.465.079,37 oltre IVA e interessi, richieste da Coopsette con diffida del 27 maggio 2024 per lavori eseguiti sino al 30 ottobre 2015;
- la proposta transattiva non comporta la rinuncia al contenzioso promosso dalla Regione nei confronti di UnipolSai avanti il Tribunale di Bologna (R.G. 7571/2017), richiamato nelle premesse, con conseguente possibilità, in caso di esito positivo, di vedersi riconoscere ulteriori importi;
- secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti (ad esempio: Corte dei Conti sez. giurisdizionale Umbria n. 9/2022; Corte dei Conti Sez. giurisdizionale Abruzzo n. 343/2021, Corte dei Conti sez. controllo Emilia Romagna n. 199/2023, Corte dei Conti sez. giurisdizionale Regione Calabria n. 119/2022) la valutazione prognostica in merito all'esito e alla durata di un contenzioso può ragionevolmente condurre l'ente pubblico ad una definizione transattiva della lite e che uno degli elementi da considerare, ai fini della scelta di addivenire ad una soluzione conciliativa di una controversia, è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, da valutarsi con riferimento alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- la convenienza sussiste anche alla luce dei principi di efficacia, efficienza e risultato, tenuto conto del tempo trascorso dalla stipulazione dell'originario contratto di appalto, dall'avvenuta esecuzione delle opere e dall'utilizzo dell'immobile oramai da tempo nonché tenuto conto che l'importo viene versato nell'ambito di una procedura con proposta di concordato;
- in merito agli oneri fiscali, Europa Investimenti S.p.A (proponente) e Sagitta SGR S.p.A (assuntore) che agisce non in proprio ma per conto del comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 3" del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund" ("MAF3"), hanno precisato e confermato con la nota PEC dell'8.7.2024 che: *"MAF 3 è un fondo comune di investimento di tipo mobiliare e, come tale, non è considerato un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972. Per tale motivo, l'Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A. e pertanto MAF 3 non è titolato, in alcun caso, ad emettere alcuna fattura; b) la tassa di registro e il bollo verranno ripartite al 50% tra le Parti"*;
- in merito alla questione specifica dell'I.V.A., l'art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva n. 2006/112/CE prevede l'esenzione della gestione dei fondi comuni d'investimento, rimandando l'individuazione della nozione di "fondo comune d'investimento" alla legislazione degli Stati membri;
- in ambito nazionale, la disposizione unionale è stata recepita dall'art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972 che prevede l'esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari, tra cui "la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione";
- con la risposta all'interpello n. 11 del 12 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati dall'Advisor

alla SGR ed esenzione IVA, evidenziando che sono esenti da IVA ai sensi all'articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA i servizi di gestione dei fondi comuni d'investimento effettivamente equiparabili agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM);

- Europa Investimenti S.p.A. (proponente) P. I.V.A. n. 09439410151 e SAGITTA SGR S.p.A. (assuntore) P. I.V.A 01527180382, sono entrambe società di diritto italiano, iscritte al Registro delle Imprese di Milano e che Sagitta SGR S.p.A non agisce in proprio ma per conto della società di gestione del fondo di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund (MAF3));
- le società sopra riportate hanno dichiarato di rientrare nell'esenzione I.V.A. di cui all'art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972;
- in ogni caso è opportuno rappresentare, nell'atto di transazione, che - qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse comunque richiedere il pagamento dell'I.V.A. sull'importo erogato al fondo MAF3 - sarà a carico e onere di Europa Investimenti S.p.A. e/o Sagitta SGR S.p.A e/o del Fondo suddetto, il rimborso a Regione Piemonte del relativo versamento;
- con nota del 9.7.2024 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - tenuto conto del parere reso dall'Avvocatura della Regione Piemonte in data 2 luglio 2024 prot. 303369 e delle ulteriori precisazioni dalla stessa fornite in data 8.7.2024 circa gli importi presunti delle spese legali e di giudizio delle sentenze cui verrebbe condannata l'Amministrazione in caso di soccombenza nei giudizi- ha effettuato un bilanciamento fra gli elementi positivi e negativi della proposta transattiva formulata da Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A. in data 5 luglio 2024 e poi meglio precisata in data 8.7.2024 e ne ha rilevato la prevalenza di quelli positivi.

Visto l'art. 56 comma 2 lett.e) dello Statuto della Regione Piemonte che attribuisce alla Giunta la competenza sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni.

Tutto ciò illustrato, considerato e valutato :

- sussiste, allo stato attuale dei 3 contenziosi in essere e delle previsioni che possono essere effettuate, la convenienza per la Regione Piemonte di accettare la proposta transattiva formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR in data 5 luglio 2024 e poi meglio precisata in data 8.7.2024 , e ciò alla luce del risparmio sugli importi ad oggi dovuti e di quelli per i quali la Regione stessa potrebbe essere oggetto di ulteriori contenziosi;
- la convenienza dunque sussiste anche alla luce dei principi di efficacia, efficienza e risultato, tenuto conto del tempo trascorso dalla stipulazione dell'originario contratto di appalto, dall'avvenuta esecuzione delle opere e dall'utilizzo dell'immobile oramai da tempo nonché tenuto conto che l'importo viene versato nell'ambito di una procedura con proposta di concordato.

Dato atto che alla copertura della somma onnicomprensiva di € 2.791.300,00 (comprensiva di interessi e spese legali e oneri fiscali come specificato nelle premesse) si farà fronte con le risorse del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, secondo le seguenti modalità:

- € 2.750.000 a favore di Europa investimenti S.p.A(proponente) e Sagitta SGR S.p.A. (assuntore) non in proprio ma per conto del comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 3" del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund" ("MAF3"), con le risorse disponibili sul capitolo 135557 del bilancio

finanziario e gestionale 2024 - 2026 (annualità 2024) e che tali importi saranno impegnati con successivo provvedimento dirigenziale, adottato dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in attuazione della presente deliberazione;

- Euro 41.300 relativa alla quota della Regione (50%) della tassa di registro dell'atto transattivo (ammontante a complessivi Euro 82.500) e bollo, con le risorse disponibili sul capitolo 194767 del bilancio finanziario e gestionale 2024-2026 (annualità 2024) e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento dirigenziale, adottato dalla Direzione della Giunta regionale, in attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari 2.791.000, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

Art. 56 comma 2 lett.e) dello Statuto della Regione Piemonte
delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 56 lett.e) dello Statuto, la transazione tra la Regione Piemonte e Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A avanzata nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa n. 541/2015 della società Coopsette Scarl nei termini in premessa meglio descritti, sottoposta alla condizione sospensiva dell'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Reggio Emilia della proposta di concordato come in premessa indicato;

- di rinunciare, conseguentemente, e quindi con effetto solo in caso di omologazione definitiva della proposta di concordato, ai seguenti giudizi proposti dalla Regione Piemonte contro Coopsette scarl in L.C.A. ovvero: giudizio pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia (R.G. 1/2016) avente ad oggetto l'opposizione all'omologazione della proposta concordataria presentata da Europa investimenti S.p.A (proponente) e Sagitta SGR S.p.A. (assuttore); ricorso proposto avanti la Corte di Cassazione (R.G. 5739/2014); ricorso in appello proposto avanti la Corte di Appello di Torino (R.G. 1170/2023);

- di demandare al Direttore della Direzione regionale "Risorse Finanziarie e Patrimonio" la definizione e la sottoscrizione dell'atto di transazione nel rispetto dei termini descritti, che verrà redatto con separato atto;

- di far fronte alla copertura della somma onnicomprensiva di € 2.791.300,00 (comprensiva di interessi e spese legali e oneri fiscali come specificato nelle premesse) con le risorse del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, secondo le seguenti modalità:

- € 2.750.000 a favore di Europa investimenti S.p.A(proponente) e Sagitta SGR S.p.A. (assuntore) non in proprio ma per conto del comparto denominato “Multi-Asset Sub-Fund 3” del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “SGT ACO Umbrella (Italy) Fund” (“MAF3”), con le risorse disponibili sul capitolo 135557 del bilancio finanziario e gestionale 2024 - 2026 (annualità 2024) e che tali importi saranno impegnati con successivo provvedimento dirigenziale, adottato dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in attuazione della presente deliberazione;

- Euro 41.300 relativa alla quota della Regione (50%) della tassa di registro dell'atto transattivo (ammontante a complessivi Euro 82.500) e bollo, con le risorse disponibili sul capitolo 194767 del bilancio finanziario e gestionale 2024-2026 (annualità 2024) e che tale importo sarà impegnato con successivo provvedimento dirigenziale, adottato dalla Direzione della Giunta regionale, in attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Allegato